

OGGETTO: Deducibilità dei costi infragruppo se sussiste effettiva utilità

Il principio di effettiva utilità e l'inerenza dei costi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5753/2026, ha confermato il proprio orientamento in merito alla deducibilità dei costi infragruppo ai sensi dell'art. 109 del Tuir.

Il principio ribadito dai giudici stabilisce che, affinché i costi per servizi forniti dalla capogruppo siano deducibili, la società controllata deve trarre dalla prestazione un'effettiva utilità.

Tale vantaggio non deve essere solo formale, ma deve risultare obiettivamente determinabile, adeguatamente documentato e motivato, anche laddove a tali costi non corrispondano immediatamente dei ricavi diretti.

L'onere probatorio

L'onere della prova relativo all'esistenza e all'inerenza dei costi ricade interamente sulla società contribuente. In tale ambito, infatti, la semplice esibizione del contratto di servizio e della relativa fatturazione non è ritenuta prova sufficiente. Il contribuente è quindi tenuto ad allegare elementi specifici e documentali che permettano di determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve la prestazione.

Analisi del caso concreto e criteri di ripartizione

La controversia specifica ha riguardato un gruppo petrolifero che aveva sottoscritto accordi per la ripartizione dei costi (cosiddetti "*Cost Contribution Agreements*") con una consociata residente ai fini fiscali nel Regno Unito. Tali accordi coprivano un ampio spettro di attività: dalle funzioni aziendali centralizzate alle attività di ricerca e sviluppo.

Gli oneri venivano ripartiti tra le società del gruppo seguendo un criterio di allocazione basato sul rapporto tra i ricavi specifici del singolo partecipante e i ricavi complessivi del settore aviazione a livello mondiale. La sentenza sottolinea come la legittimità di tali addebiti dipenda dalla capacità di dimostrare l'inerenza di ogni singola voce di spesa rispetto all'attività della controllata italiana.

La validità formale dell'avviso di accertamento

Un ulteriore profilo di interesse trattato dalla Corte riguarda la legittimità dell'avviso di accertamento nel caso di vizi formali relativi ai riferimenti normativi.

I giudici hanno chiarito che la mancata o l'errata indicazione della norma di legge asseritamente violata non costituisce, di per sé, un motivo di nullità dell'atto per difetto di motivazione.

Secondo l'orientamento consolidato, l'atto impositivo rimane valido purché contenga l'indicazione chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che permettano al contribuente di comprendere la pretesa del fisco e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. In tal senso, la pretesa tributaria può ritenersi legittima anche se fondata su una disposizione di legge diversa da quella inizialmente indicata dall'Ufficio, purché i fatti contestati siano stati correttamente esposti.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali
Annalisa Ghillani